



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. Ord. Reg.Gen.:12 del 02-04-2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LE FESTIVITA' PASQUALI

IL SINDACO

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario da covid-19, fino al 30 aprile 2021;

VISTA l' Ordinanza del Ministero della Salute emanata lo scorso 19 marzo 2021 pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 43 del 20 febbraio 2021 con la quale le misure di cui all' Ordinanza del 5 marzo 2021 sono state prorogate per un periodo di 15 giorni;

PRESO ATTO di quanto contenuto:

- nel DPCM 2 marzo 2021;
- nelle Ordinanze emesse Presidente della Regione Campania in pari materia.

RILEVATA, alla luce del dato relativo ai contagi sul territorio comunale nonché del carattere particolarmente diffusivo del virus, la perdurante necessità di ostacolare al massimo la diffusione della pandemia in corso, mediante l'adozione di ulteriori prescrizioni atte a rafforzare le misure contenitive già imposte dalle Istituzioni superiori;

ORDINA

Fermo restando quanto previsto e stabilito dal D.P.C.M. 2 marzo 2021, dal Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30, dall' Ordinanza del Ministero della Salute n.19 marzo 2021, dalla Ordinanza del Presidente

della Giunta Regione Campania n. 10 del 21 marzo 2021, sul territorio comunale si applicano le seguenti ulteriori misure di contenimento

PER IL GIORNO 4 APRILE 2021 – PASQUA

LA CHIUSURA ALLE ORE 14.00 per tutte le attività commerciali consentite dalla norma (ivi comprese le attività commerciali svolte mediante distributori automatici di alimenti e bevande), ad eccezione di farmacie e parafarmacie che osserveranno i regolari orari di turno, distributori automatici di tabacchi e distributori di carburante.

Per tutte le attività commerciali e artigianali riconducibili alla **RISTORAZIONE** (ristoranti, bar, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, panifici, yogurterie e attività simili) **FINO ALLE ORE 14** è consentita la vendita per asporto; **DALLE ORE 14.00** è consentita la vendita nella sola modalità **"CONSEGNA A DOMICILIO"** e a battenti chiusi

PER IL GIORNO 5 APRILE 2021 – LUNEDÌ IN ALBIS

LA CHIUSURA PER L'INTERA GIORNATA, per tutte le attività commerciali consentite dalla norma (ivi comprese le attività commerciali svolte mediante distributori automatici di alimenti e bevande), ad eccezione di farmacie e parafarmacie che osserveranno i regolari orari di turno, distributori automatici di tabacchi e distributori di carburante.

Per tutte le attività commerciali e artigianali riconducibili alla **RISTORAZIONE** (ristoranti, bar, pizzerie, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, panifici, yogurterie e attività simili) **FINO ALLE ORE 14** è consentita la vendita per asporto; **DALLE ORE 14.00** è consentita la vendita nella sola modalità **"CONSEGNA A DOMICILIO"** e a battenti chiusi

PER I GIORNI 3, 4, 5 APRILE 2021

Divieto di circolazione sul territorio comunale, per tutto l'arco della giornata (00:00 - 24:00), per tutte le moto, i motocicli, gli scooter anche elettrici e le minicar, con alla guida minori di anni 18, se non accompagnati da un maggiorenne convivente e salvo che per motivate e comprovate esigenze lavorative o di studio o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

DISPONE

La presente Ordinanza sospende ogni precedente provvedimento in contrasto con la stessa e sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo *online* e sul sito istituzionale del Comune.

La trasmissione della presente alla Polizia Municipale e agli altri organi di Polizia operanti sul territorio nonché alla Prefettura di Napoli e alla Regione Campania, per opportuna conoscenza.

AVVERTE

Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. con una sanzione amministrativa pecuniaria da **400 a 1000 euro**, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 nonché, per i casi ivi previsti, con quella accessoria della **chiusura**

dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ai sensi dell'art.3, 4° della Legge 7 agosto 1990 n.241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

***Il Sindaco
Avv. Vincenzo Catapano***

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.